

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”* e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, relativo agli oneri derivanti dalla formazione specialistica dei medici;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* e, in particolare, l’articolo 32, comma 12 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, relativo alla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per il medico in formazione specialistica, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO, inoltre, l’articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo omnicomprensivo e, al comma 3, dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;

VISTO, altresì l’articolo 39, comma 4-bis, del richiamato decreto legislativo n. 368 del 1999, che stabilisce che alla ripartizione e assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, i quali dispongono rispettivamente che *“gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione”* e che *“durante i periodi di sospensione della formazione”* e *“al medico in formazione compete*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”;

VISTO il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante “*Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2001, n. 188 e, in particolare, l’articolo 1 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 300, relativo al finanziamento della formazione specialistica dei medici;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 424;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” e, in particolare l’articolo 1, comma 252;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e in particolare, l’articolo 1, comma 521, in materia di finanziamento delle università per la copertura degli oneri recati dai contratti di formazione specialistica;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 548-bis, della citata legge n. 145 del 2018, nella parte in cui dispone che “*Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa [...] possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 [...]. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro [...] Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005” [...]. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.”;*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 271 e 859;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 1-bis;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l’articolo 1, commi 421-422;

VISTA, infine, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare l’articolo 1, comma 260;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2021 (registrato alla Corte dei conti in data 3 novembre 2021, al n. 2716), con il quale è stato confermato, rispetto agli anni accademici precedenti, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per il triennio accademico dal 2019/2020 al 2021/2022, ai sensi del richiamato art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale per i contratti di cui al richiamato decreto legislativo n. 368 del 1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e finanze 9 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021, n. 229, recante la “*Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'a.a. 2020/2021*” che ha determinato, all’articolo 1, in 13.311 unità il fabbisogno dei medici specialistici da avviare alla formazione per l’a.a. 2021/2022, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2021 al n. 2387;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 8 settembre 2022, n. 1065, con il quale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, acquisito il parere del Ministero della salute, sono stati ripartiti, per l’a.a. 2021/2022, 13.000 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” (registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2021, al n. 1256), come modificato nella “Tabella A” dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2021 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021, al n. 1648) di pari oggetto e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2024 (registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024, al n. 779), con cui sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute le risorse per la realizzazione dell’intervento previsto dalla Missione M6, Componente C2, Intervento “2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-misura lettera (d): “contratti di formazione medico specialistica” per un importo pari ad euro 537.600.000,00;

TENUTO CONTO che, in attuazione di tale intervento 2.2 Sub-misura lettera (d), con il citato decreto Salute-MEF-MUR del 9 luglio 2021 sono state individuate nell’ambito di talune tipologie di specializzazione 4.200 unità di contingente da formare nell’a.a. 2020/2021 coperte con fondi PNRR e che, a seguito di tale previsione, con il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 28 luglio 2021, n. 998 sono stati attivati presso le università altrettanti 4.200 contratti di formazione specialistica in diverse specialità coperti con fondi PNRR per un importo complessivo pari a euro 105.000.000 per ciascuno dei primi due anni di frequenza, e pari a euro 109.200.000,00 per ciascuno dei successivi anni di corso legale degli studi – da considerarsi fruiti a pieno e rimborsati agli atenei direttamente dal Ministero della salute, quale amministrazione attuatrice del suindicato investimento;

TENUTO CONTO degli esiti delle interlocuzioni intercorse nel mese di giugno 2023 tra Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze e MUR, a seguito delle quali si è convenuto, su richiesta del Ministero della salute, assentita dal MEF, che il MUR proceda ad una rilevazione omnicomprensiva delle rendicontazioni degli atenei per gli aa.aa. interessati dal PNRR, che consuntivi cioè indistintamente tutti i contratti di specializzazione dei medici dell’a.a. di riferimento della rilevazione, tanto coperti con fondi statali, quanto coperti con fondi PNRR, con la precisazione che sarebbe stato il MUR, a valle di tale processo omnicomprensivo di rendicontazione effettuato dagli atenei, e cioè in sede di predisposizione della tabella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 39, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 1999 di rimborso agli atenei dei fondi statali relativo all’anno oggetto di consuntivazione, ad espungere dai conteggi omnicomprensivi rendicontati dagli atenei l’importo a ciascun ateneo spettante per quella specifica annualità a titolo di PNRR in ragione del numero complessivo di contratti coperti con fondi PNRR ad esso attribuito con il richiamato decreto Salute-MEF-MUR 8 maggio 2023, prot. n. 26415, in quanto da intendersi integralmente fruiti e, dunque, come tali integralmente da rimborsare agli atenei da parte del Ministero della salute nell’ambito delle procedure PNRR di cui esso è attuatore;

VISTO il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’università e della ricerca 8 maggio 2023 (prot. DGPROF Salute n. 26415), registrato alla Corte dei conti l’ 8 giugno 2023, al n. 1807, con il quale - fermo restando il numero di contratti complessivamente assegnati a ciascuna tipologia di scuola dal citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e finanze del 9 luglio 2021, e assegnati a ciascun ateneo dal richiamato decreto del



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell'università e della ricerca del 28 luglio 2021, n. 998 - è stata rideterminata la distribuzione tra tipologie di scuola delle coperture con fondi PNRR destinandole esclusivamente a cicli completi di studi di 5 anni rispetto a quanto in precedenza definito con il decreto Salute-MEF-MUR 9 luglio 2021 e, conseguentemente, è stata ridefinita anche la distribuzione di tali contratti coperti con fondi PNRR a livello dei singoli atenei rispetto a quanto indicato nel decreto MUR prot. n. 998/2021, unitamente alla formale quantificazione dell'importo di fondi PNRR spettante ad ognuno di essi per la copertura dei contratti PNRR agli stessi imputati;

VISTA la nota 12 marzo 2024, prot. n. 5092 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto alle università di conoscere, a consuntivo, il numero omnicomprendente dei medici in formazione specialistica iscritti, a prescindere dalla fonte di copertura dei relativi contratti - che sia statale o da fondi PNRR - nell'anno accademico 2021/2022 alle scuole di specializzazione di area sanitaria, distinti per anno di corso, così come già richiesto per l'annualità precedente dal Ministero della salute e assentito dal MEF, nonché l'ammontare degli oneri per sospensioni del medesimo anno accademico, secondo quanto disposto nel relativo contratto di formazione ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo n. 368/1999, e l'entità delle eventuali somme assegnate in eccedenza e, quindi, non utilizzate per il pagamento dei contratti di formazione specialistica nelle annualità pregresse;

VISTI i riscontri forniti dalle università alle richieste del Ministero prot. n. 5092/2024 sul rendiconto a.a. 2021/2022;

VISTI gli esiti della rendicontazione a.a. 2021/2022 effettuata dagli atenei nell'ambito della apposita piattaforma informatizzata predisposta dal MUR insieme al CINECA;

VISTA la comunicazione ufficiale del 27 febbraio 2024, prot. n. 154213, pervenuta dall'Università degli studi di Catania, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al MUR, con la quale l'ateneo ha informato i citati Dicasteri di avere inserito, per mero errore di battitura, nella rendicontazione dell'a.a. 2020/2021 il dato di 2,31 anziché quello di 22,31 nella sezione Y, colonna G, riservata al numero di medici, rapportati alla frazione temporale su base annua, sottoscrittori di contratti a tempo determinato con enti del SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018, errore che ha determinato l'assegnazione di un importo in eccedenza al citato ateneo pari a euro 520.000,00;

TENUTO CONTO che, all'atto di ricezione della summenzionata comunicazione da parte dell'università di Catania, era già stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 20/02/2024, al n. 506, relativo all'assegnazione delle risorse agli atenei ai sensi dell'articolo 39, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, per gli anni accademici 2019/2020 – 2020/2021;

RITENUTO di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di sanare l'errore indicato dall'università di Catania procedendo alla decurtazione dell'importo ricevuto in eccedenza dal suddetto ateneo di Catania, pari a euro 520.000,00, in occasione del pagamento del saldo ad esso spettante, sulla base della tabella allegata al presente decreto relativo all'a.a. 2021/2022 e considerando tale importo nella sezione "surplus finanziario" del consuntivo 2021/2022;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la comunicazione ufficiale del 28/05/2024, prot. n. 47287, pervenuta dall'Università degli studi di Genova, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al MUR, con la quale l'ateneo ha informato i citati Dicasteri di avere inserito, per mero errore di battitura, nella rendicontazione dell'a.a. 2020/2021 un dato inferiore al reale nella sezione Y, colonna A, ove sono riportati il numero dei contratti "ordinari" statali/PNRR, circostanza che ha determinato l'assegnazione al citato ateneo di un importo inferiore di euro 174.000,00 rispetto all'onere effettivamente sostenuto;

RITENUTO di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le ragioni già sopra esposte, di sanare l'erronea rendicontazione operata dall'ateneo di Genova, corrispondendo l'importo di euro 174.000,00 in occasione del pagamento del saldo derivante dal prospetto allegato al presente decreto relativo all'a.a. 2021/2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca,

DI CONCERTO con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante del presente decreto, il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici coperti con fondi statali per l'a.a. 2021/2022 è ripartito e assegnato alle università secondo quanto indicato nella Tabella A), allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

2. Nella suddetta tabella A), relativa ai contratti dell'a.a. 2021/2022, è riportato:

- l'elenco, in ordine alfabetico, delle università alle quali sono stati assegnati contratti di formazione medica specialistica;
- nelle colonne da (1) a (5) il numero di contratti per i medici in formazione, distinti dal I al V anno di corso, al netto degli eventuali trasferimenti in ingresso/uscita in rapporto alla frazione temporale fruita presso ciascun ateneo, come meglio esplicitato nell'allegato "Relazione tecnica" che fa parte integrante del presente decreto;
- nella colonna (6) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun ateneo, relative all'anno accademico 2021/2022;
- nella colonna (7) l'importo per ciascuna università di eventuali assegnazioni di anni pregressi rivelatesi a consuntivo in surplus rispetto al reale onere sostenuto, relativamente all'anno accademico precedente a quello di riferimento, ossia il 2020/2021, nonché a quelli



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

antecedenti (con riguardo all'ateneo di Catania, in questa colonna è inserito l'importo ricevuto da tale università in eccedenza, a causa di un errore materiale commesso dall'ateneo nella rilevazione dei dati dell'a.a. 2020/2021);

- nella colonna (8) è riportato l'importo spettante per la specifica annualità a ciascun ateneo a titolo di fondi PNRR, in ragione del numero di contratti coperti con fondi PNRR ad ognuno di essi attribuito ex tabella "A" del D.I. 08/05/2023 prot. n. 26415 e dell'anno di corso oggetto di frequenza (nello specifico secondo anno - valore borsa 25 mila euro), da detrarre dalla rendicontazione omnicomprensiva effettuata dagli atenei sull'a.a. 2021/2022;
- nella colonna (9) l'importo totale da erogare a favore di ciascun ateneo per la copertura dei soli contratti a finanziamento statale con riguardo al consuntivo 2021/2022.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Orazio Schillaci

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

